

## **SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO**

### **COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA**

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 239

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

### **SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO**

#### **ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA**

**Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez 3°**

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Aurelio Cialente

Giudici popolari: Guerrino Guerrini, Vittorio Laborante, Emilio Montemaggi, Marino Marini

Procura del Re di Torino:

PM: Dott. Umberto Muggia

N. fascicolo: RG. N. 159/1945

**Sentenza: n. 109 del 29.10.1945**

#### **IMPUTATI**

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

**Imputato: Aldo Ponzano**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 01.07.1904 - Torino

Residenza: Torino, c.so Trapani n. 83

Cittadinanza: italiana

Stato civile: coniugato, 2 figli

Fascia d'età al momento del fatto: 30-40

Rapporti con il Pnf: iscritto

Rapporti con il Pfr: iscritto dal 30.10.1943

Occupazione: industriale

Status: vice segretario del fascio di Torino dal 1° al 25 aprile 1945; componente del Direttorio federale per il 1945; capitano della BN "Ather Capelli" nell'agosto del 1944.

Altri dati biografici: squadrista, marcia su Roma, sciarpa littoria e legionario fiumano, nel 1921 faceva parte della squadra d'azione fascista "Toti" di Torino.

#### **PARTI LESE**

Numero complessivo parti lese: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0  
Tot. collettività: n. 0  
Tot. tipologia (status): 1 civile

**Parte lesa n. 1: Michele Bongiovanni**

Genere: uomo  
Data e luogo di nascita: Bell Ville (Argentina)  
Residenza: Torino, c.so Moncalieri 261  
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40  
Occupazione: operaio (meccanico)  
Status: antifascista  
Altri dati biografici: vittima di sevizie, arrestato

Altre parti lese non identificate.

**PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO**

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione  
Tipologia: imputazione di ruolo, rastrellamento  
Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del nemico iscrivendosi al Pfr e svolgendo azioni politiche come vice segretario del fascio di Torino dal 1° al 25 aprile 1945 e come componente del Direttorio federale per il 1945, nonché arruolandosi nella BN "Ather Capelli" nell'agosto del 1944, e partecipando ad azioni di rastrellamento.

**SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**

**Denuncia:**

Tipologia: collettiva  
Data: 08.06.1945  
Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino  
Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino  
Tipologia denunciante: autorità italiana  
Sintesi denuncia: si denuncia Aldo Ponzano quale iscritto al Pfr, vice segretario del fascio di Torino, componente del Direttorio federale e ufficiale della BN. Nel 1937 è stato denunciato da tale Michele Bongiovanni per percosse.

**Arresto:**

Data e luogo: 08.05.1945, Torino  
Autorità procedente: Questura di Torino fascio di Torino, componente del Direttorio federale e ufficiale della BN.

**Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:**

Interrogatorio di PG (07.05.1945 Scuola di Guerra di Torino):  
Dichiara di essere stato nominato vice segretario del fascio repubblicano il 01.04.1945. Il 25 abbandonò la Federazione e si rifugiò presso la famiglia Tabarini. Dichiara che il mattino del 27 aprile si presentò volontariamente al Commissariato Borgo Dora.

Interrogatorio di PG (09.08.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):  
Dichiara di essersi iscritto al Pfr per evitare la deportazione in Germania degli operai che lavoravano con lui. Afferma di essere stato nominato vice segretario del fascio il 01.04.1945 di Torino, ma di aver accettato la carica solo dopo vive insistenze e minacce. Ammette di aver fatto parte della BN "Ather Capelli" dall'agosto del 1944, ma nega di aver preso parte ad azioni di rastrellamento. Ammette di essere stato munito del porto d'armi dal Comando tedesco ma riferisce di non aver mai circolato armato. Ammette di essere stato squadrista, marcia su Roma, sciarpa littoria e legionario fiumano, e di aver fatto parte nel 1921 della squadra d'azione fascista

“Toti” di Torino. Afferma di non ricordare di essere stato denunciato da tale Bongiovanni per percosse.

Interrogatorio del PM (26.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Conferma le dichiarazioni in atti. Dichiarò di essere stato nominato vice segretario probabilmente su proposta di Paride Salvagni, direttore della segreteria politica. Afferma di aver prestato servizio presso la BN in modo discontinuo e di non aver mai partecipato ad azioni militari. A domanda, risponde di conoscere un certo Giovanni de Vita che faceva parte del gruppo rionale “B. Mussolini”, ma afferma di non ricordare di aver con questo aggredito tale Bongiovanni nel 1937.

Interrogatorio del PM (31.08.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Nega di essere stato tra i primi organizzatori della BN come risulta dall’opuscolo che gli viene dato in visione. Afferma di essere stato anzi dichiarato disertore nel luglio del 1944 perché non si era presentato alla chiamata. Conferma di aver prestato servizio discontinuo. Nega di aver partecipato al rastrellamento del 25.09.1944 a Giaveno. Riferisce di aver ricevuto a casa l’ordine di presentarsi in caserma, ma poiché in quel momento si trovava assente, si presentò la mattina dopo e seppe che i militi erano già partiti nella notte per Giaveno. Fu però richiesto dal comandante del Battaglione “Villa” di recapitare un plico al comandante Musso che dirigeva l’operazione. Partì dunque verso Giaveno con l’autista e un altro uomo. Afferma di essere giunto a Giaveno alle 11.30 e di essere subito stato colpito da una pallottola al tallone. Consegnò il plico al Musso, passò all’Ospedale di Giaveno e la sera rientrò a Torino, trasferendosi all’Ospedale militare. Nega di aver percosso Michele Bongiovanni.

Audizione testimoni:

Teste 1: Michele Bongiovanni (14.07.1945 avanti PM)

Afferma di essere stato fermato una sera del 1937 dal Ponzano che gli chiese i documenti e gli esibì una tessera della Mvsn. Poiché lui si rifiutò, il Ponzano gli diede uno schiaffo. Qualche giorno dopo si imbatté nuovamente nel Ponzano e in altri tre o quattro individui, che lo picchiarono e lo trascinarono in Questura. Rimase detenuto una settimana e in seguito fu rilasciato.

Scritti difensivi:

La difesa chiede la libertà provvisoria.

Altro:

Dichiarazione di Michele Bongiovanni che afferma di essere stato picchiato e incarcerato nel marzo del 1937 da 5 uomini tra cui il Ponzano, perché dichiaratamente antifascista.

Circolare riservata della Federazione a proposito della ripartizione politica delle funzioni, nella quale compare il nome di Aldo Ponzano come membro del Direttorio federale e come vice segretario del fascio. Vengono elencati i suoi compiti. Datata 22.01.1945.

Certificato medico che attesta che l’imputato soffre di insufficienza cardiaca.

Estratto autenticato dell’opuscolo “Prima Brigata Nera Ather Capelli. Come è sorta e come agisce. Gennaio 1945” in cui Aldo Ponzano è citato tra i primissimi organizzatori e tra i primi combattenti della BN. Si riporta inoltre che il Ponzano fu ferito durante un’azione di rastrellamento presso La Maddalena (Giaveno).

### **SEZIONE 3: IL PROCESSO.**

#### **IMPUTAZIONI**

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico iscrivendosi al Pfr e svolgendo azioni politiche come vice segretario del fascio di Torino dal 1° al 25 aprile 1945 e come componente del Direttorio federale per il 1945, nonché arruolandosi nella BN “Ather Capelli” nell’agosto del 1944, e partecipando ad azioni di rastrellamento.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Francesco Camoletto e Massotto (di fiducia).

## **DIBATTIMENTO**

Data apertura dibattimento: 29.10.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

### **Interrogatorio dell'imputato:**

Dichiara che si iscrisse al Pfr perché sperava che in questo modo avrebbe evitato ai suoi operai il lavoro in Germania. Afferma che dovette arruolarsi nella BN perché fu richiamato con cartolina di precetto. Ebbe il grado di capitano solo agli effetti economici, perché fu nominato vice segretario del fascio di Torino. Per quanto riguarda il rastrellamento del 29.09.1944, riferisce che la sera ricevette l'ordine di presentarsi alla caserma di via Cernaia, ma poiché c'era il coprifuoco si presentò il mattino dopo, quando i militi erano già partiti per Giaveno. Ricevette un ordine da recapitare a Giaveno e dunque vi si recò in macchina. A 200 metri fuori dal paese fu ferito da una raffica di mitra. Consegnò l'ordine e in seguito fu trasferito al nosocomio. La sera tornò a Torino. Dichiarò di aver assunto la carica di vice segretario il 01.04.1945 e che i suoi compiti erano amministrativi di assistenza ai sinistrati. Nega di aver schiaffeggiato Michele Bongiovanni. Afferma di aver avuto una licenza di convalescenza dalla BN nel luglio o agosto del 1944 e di non essersi più presentato, venendo così dichiarato disertore.

### **Esame dei testimoni:**

Teste n. 1: Giuseppe Zanolli (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara di aver visto il Ponzano durante il rastrellamento a Giaveno, che era stato ferito a una gamba. Lo trasportò dunque in ospedale. Riferisce di non sapere quando e dove fosse stato ferito. I combattimenti avvennero dopo le 15 di quel giorno. Riferisce di essere stato preso in ostaggio come podestà di Giaveno.

Teste n. 2: Beniamino Stanglini (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara di aver chiesto a Ponzano, quando era vice segretario del fascio, un interessamento circa la domanda di grazia del cognato, condannato dal Tribunale Straordinario provinciale a 5 anni di reclusione.

Teste n. 3: Ettore Planesio (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di conoscere il Ponzano. Alla fine del 1943 gli chiese perché lasciava la sua azienda, e questo aveva risposto di non voler lavorare per gli stranieri. Afferma che nelle discussioni si dimostrava un fascista convinto ma mai diede noie a chi si professava antifascista.

Teste n. 4: Michele Fassio (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente parte lesa

Sintesi deposizione: ex podestà di Torino, dichiara di aver conosciuto il Ponzano alla BN, dove entrambi prestavano servizio discontinuo. Afferma che il Ponzano fu dichiarato disertore perché non si presentò subito dopo un periodo di convalescenza. Riferisce che il federale Solaro decideva sempre in autonomia, e solo dopo aver agito consultava il direttorio.

Teste n. 5: Angela Girardi (citata dalla difesa)

Tipologia: vicina di casa dell'imputato

Sintesi deposizione: afferma che il Ponzano fece liberare suo figlio, rastrellato a Torino nel

febbraio del 1944.

Teste n. 6: Maria Bensi (citata dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara di aver chiesto aiuto al Ponzano per evitare la deportazione in Germania del marito. Il Ponzano le fece avere dei colloqui per avere la possibilità di far visita al coniuge, detenuto in via Asti.

Teste n. 7: Luigi Coggiola (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara di essere amico del Ponzano e che questo pur conoscendo le sue idee antifasciste non lo molestò mai.

Teste n. 8: Angelo Graglia (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara di aver più volte parlato di antifascismo con il Ponzano, che tuttavia non gli diede mai fastidio.

Teste n. 9: Mario Sarotto (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Ponzano non parlava mai di politica e che pur sapendolo antifascista non gli fece mai del male.

Teste n. 10: Michele Bongiovanni (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma la sua precedente deposizione. L'addebito che gli si faceva, il giorno del pestaggio e dell'arresto da parte del Ponzano, era quello di aver detto "vigliacchi i fascisti".

Acquisizione di documenti: Lettera alla famiglia scritta durante la detenzione (24.10.1945)

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Conclusioni del PM:** dichiararsi la responsabilità penale dell'imputato e condannarlo alla pena di 15 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla confisca dei beni.

**Conclusioni della difesa:** assolversi perché il fatto non costituisce reato oppure per non aver commesso il fatto; in subordine derubricazione art. 271 cp e attenuanti 62 bis cp e 114 cp.

## SENTENZA

### Esito:

Condanna: riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di reclusione per anni 10.

Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dei beni e pagamento delle spese processuali.

**Motivazioni della sentenza:** la Corte ritiene che, considerando l'attività svolta dal Ponzano, non vi è dubbio che essa rivesta tutti gli estremi della collaborazione dell'art. 5 del dll 22.04.1945, per aver egli rivestito la carica di vice commissario federale. Contro all'affermazione del Ponzani, che sostiene di aver ricoperto cariche con carattere puramente formale (in quanto nella BN non prestò alcun servizio effettivo mentre come vice segretario ricoprì un ruolo esclusivamente amministrativo), sta in ordine prima la sua partecipazione al rastrellamento di Giaveno (sia pure ridotta a quella di semplice portaordini) e soprattutto quanto si legge nell'opuscolo "Prima Brigata Nera Ather Capelli. Come è sorta e come agisce. Gennaio 1945", in cui l'imputato è indicato come tra i primissimi organizzatori e combattenti della BN. Non può infine porsi in dubbio il dolo specifico dell'imputato nel reato ascrittogli: la sua professione di industriale, che gli assicurava

una buona indipendenza economica, e l'insufficienza cardiaca di cui soffriva, che avrebbe potuto garantirgli l'esonero dal servizio, dimostrano che il suo atto di porsi al servizio del nemico fu senza dubbio un atto cosciente e volontario. La Corte non ritiene di concedere le attenuanti generiche; tuttavia, non ravvisando fatti di particolare gravità, ritiene adeguata la pena nel minimo previsto.

#### **SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO**

**Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:**

Data: 30.10.1945

Promosso da:

Avv. Francesco Camoletto

Sintesi dei motivi di impugnazione: poiché fu già sancito che l'appartenenza alle forze armate repubblicane non costituisce reato, il ricorrente avrebbe seguito un ordine superiore "la cui legittimità non poteva arbitrarsi di giudicare". La Corte di merito ha ritenuto un reato che presuppone il dolo di tradimento, dolo che non può essere costituito se non dalla scienza e dalla coscienza di chi collabora a danno dello Stato italiano. È risultato invece che il Ponzano era animato da amor di patria e che si rifiutò di lavorare per i tedeschi. Le cariche ricoperte dal Ponzano collocano una presunzione unis tantum di collaborazione e non una presunzione iuris et de iure, ed erra comunque in diritto la Corte nel ritenere che tali cariche rientrassero nelle elencazioni di cui all'art. 1 del decreto 22.04.1945. L'opuscolo "Ather Capelli", anonimo e mai versato agli atti, non può costituire come prova l'equivalente di un verbale o di una denuncia

**Sentenza Corte di Cassazione:**

Data: 22.10.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia  
sezione: 2°

#### **SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**

**Carcerazione preventiva:**

08.06.1945 a 29.10.1945

**Pena:**

dal 29.10.1945 al 22.10.1946

Durata prevista della detenzione: 10 anni

Durata effettiva della detenzione: 1 anno

**Provvedimenti di clemenza:** amnistia Togliatti

⋮

#### **SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO**

##### **NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO**

Paride Salvagni (capo della segreteria politica e componente del Direttorio della Federazione

provinciale torinese del Pfr)  
Aldo Musso (capo di stato maggiore della BN "Ather Capelli")

**NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

Processo citato in N. Adduci, *Gli altri. Fascismo repubblicano e comunità nel Torinese (1943-1945)*, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 447.

**NOTE GIURIDICHE**

**Redazione:** Barbara De Luna  
**Revisione:** Chiara Colombini

In nome di UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno  
**La Corte Straordinaria di Assise di Torino**

Data 29. 01. 1945

A 109

N. 159/45 R. Gen.

Sezione TERZA

composta degli ill.mi Signori:

Cialente dott. Aurelio

Guerrini Gastone

Laborante Vittorio


Montemaggi Emilio

Marini Mario

Presidente

Giurato

*Adottato dalla  
S. Camera  
H. Cascellini*



ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

PONZANO ALDO fu Carlo e di Panelli Libera, nato  
a Torino il 1° luglio 1904, residente a Torino  
Corso Trapani N° 83. - Detenuto - Presente

**I M P U T A T O**

del delitto p.e.p. dall'art. 58 C.P.M.G. in rela-  
zione all'art. 1 D.L. 22/4/1945 per avere favori-  
ta i disegni politici del nemico tedesco occupan-  
te il territorio dello Stato iscrivendosi il 30/  
10/1943 al p.f.r. svolgendo azione politica come  
V. segretario del fascio di Torino dal 1 al 25  
aprile 1945 e come componente del Direttorio Fe-  
derale per il 1945, nonché arruolandosi nella

*Fatto estratto  
4 gennaio 1945  
H. Cascellini*

brigata nera "A. Capelli" nell'agosto 1944, e partecipando ad azioni di rastrellamento.-

In fatto e in diritto  
Risorse accertate in fatto che  
l'imputato Sorzano Aldo, ex squadrone  
marcia su Roma, sciarpa littoria  
e legionario fiammante, il 30 ottobre  
1943 s'iscrive al P.F.R., il 14 luglio  
1944 fu chiamato a far parte del corpo  
ausiliario P.C.N.N., aderendo nell'agosto  
successivo alla brigata nera "Aldo Capelli"  
e prestando quindi, secondo la sua affermazione  
e la deposizione del teste Fanni Michele,  
un servizio discontinuo.

Quale appartenente alla predetta brigata  
il 25 settembre stesso anno fu incaricato  
di recapitare un ordine al comandante  
che dirigeva un'operazione di rastrellamento  
in territorio di Genova. Sorzano  
perì rimasto ferito ad un piede, mentre  
eseguiva tale incarico, non prendendo  
al rastrellamento stesso.

Infine il 23 gennaio 1945 fu designato  
quale componente del direttorio federale  
della federazione dei fascisti repubblicani  
di Torino per l'anno 1945 dall'allora  
commissario federale Giuseppe Colaro.

Obtengo quindi la carica di vice segretario  
con i seguenti compiti: organizzazione  
del fascio di Torino, collaborazione dei  
fascisti repubblicani e degli squadristi,  
ricevimento del pubblico e funziona-  
mento da segretario nelle riunioni del  
direttorio federale. Il 30 gennaio 1945  
fu inoltre autorizzato dal comando  
tedesco a detenere e portare una pistola.  
Giustifico l'imputato la sua iscrizione  
al fascio repubblicano con l'affermare  
che in tal modo avrebbe evitato l'in-  
vio in Germania degli operai alla me-  
dipendenza, disanco ~~opporsi~~ di avere  
prestato, quale vice segretario del fascio,  
oltanto un servizio <sup>(amministrativo e</sup> di assistenza ai  
ministri ~~stessamministrativi~~ e di  
non aver partecipato, quale appartenente  
alla brigata nera, ad alcun rastrel-  
lamento, tranne quello di Juvenco, in  
cui fu ferito prima che si iniziasse l'as-  
sino. Testimoni di difesa deponono che  
egli non denunciò, né molestò in  
alcun modo individui che operavano come  
antifascisti, e partigiani, o che comunque

si manifestarono fatti ed aiuti quelli  
che si rivolsero a lui per far liberare  
qualche congiunto rastrellato o detenuto  
e non fece mai della propaganda a  
favore dei repubblicani.

Pitagora la Corte che per tagliare  
la responsabilità dell'imputato, in rap-  
porto alle sue responsabilità processuali,  
occorre anzitutto tener presente quanto  
dispone l'art. 5 del Decreto Legislativo  
del 27 luglio 1944 n. 159 e l'art. 1  
del D. L. 22 aprile 1945 n. 142 che  
istituisce la Corte straordinaria di Ancona.  
Precisa l'art. 5: "Chiunque, posteriormente  
all'8 settembre 1943, abbia commesso  
e commetta delitti contro la fedeltà  
e la difesa militare dello Stato, con  
qualsunque forma di intelligenza, e corri-  
spondenza, e collaborazione col tedesco  
invasore, di aiuto o di assistenza ad esso  
prestata e permessa a norma delle dispo-  
sizioni del codice penale militare di guerra".  
La legge fra l'altro nell'art. 4 del  
medesimo decreto: "Le Corti straordinarie  
di Ancona sono competenti a giudicare

coloro che, posteriormente all'8 ottobre  
1943, abbiano commesso i delitti contro  
la fedeltà e la difesa militare delle Istituzioni,  
previsti dall'art 5 del decreto legislativo  
longiterminale 27 luglio 1944 N. 159,  
con qualunque forma di intelligenza,  
e corrispondenza, e collaborazione col  
tedesco invasore o di aiuto o di assistenza  
ad esso prestata. Si considera in aggiunta  
che altresì collaborato col tedesco inva-  
sore ..... 3) capi di provincia o regi-  
strari e commissari federali ed altri equivalenti.  
Nel caso ~~del~~ del numero 3) si applica  
l'art. 58 Cod. Pen. Mil. di guerra. Quanto  
i fatti commessi integrano altre figure  
di reato sono sotto le pene relative a  
termini del Cod. Pen. Mil. di guerra.»  
Ora considerando l'attività svolta  
dal Sansone alla stregua dei ricordati  
articoli di legge non si ha dubbio che  
essa rivesta tutti gli estremi di quella  
collaborazione col tedesco invasore  
regimentata dalla prevista dall'art. 5,  
anche a prescindere dalla collaborazione  
preveduta, di cui all'art 1 N. 3 del decreto

22 aprile 1945, per avere egli rivestito  
la carica di vice commissario federale.  
È vero che l'imputato ha affermato,  
e più volte ripetuto, che la sua affiliazione  
venne alla Brigata nera Alder Capelli,  
come la carica di vice segretario della  
federazione dei fasci repubblicani, e che  
aveva carattere puramente formale in  
quanto egli non prestò alcun servizio  
effettivo nella prima e quella nella  
seconda si ridusse ad un servizio am-  
ministrativo o di assistenza ai ministri.  
Chiamati contro le affermazioni dell'im-  
putato (come se di altri fatti è avvenuta  
la prova) che in ordine alla prima la  
sua partecipazione al rastrellamento di  
Firenze (sia pure ridotta a quella che  
simpli-<sup>mente</sup> portò ordine <sup>e proprietà</sup> ~~la~~ quanto  
si legge nell'opuscolo "1<sup>a</sup> Brigata nera  
Alder Capelli. Come è nata e come  
agisce", ed allegata per estratto agli atti  
processuali. La fase iniziale, è scritto  
a pag. 14, è stata in realtà di difficoltà  
per il fatto di dover creare praticamente  
dal nulla un organismo militare potentissimo

e bene inquadrato e fucili: primi  
squadrati accorsi attorno al comandante  
Solera e al nucleo degli organizzatori  
furono immediatamente impiegati nelle  
azioni antiribellistiche, che impegnarono  
subito a fondo e assorbirono ogni energia  
e possibilità della seguente Brigata.

Gli squadristi Muro Aldo, capo di G. M.  
ed Antonio Mario, aiutante in prima,  
furono con i camerati Villani, Petrucci,  
Manno, Novio, Rizzo, Sagini, Ponciano,  
Droschett, Corti, Strombo i primissimi  
organizzatori e i primi combattenti  
della Brigata nera « A. Capelli »  
altro che disertare e l'addetto ad una  
squadra con servizio discontinuo di cui  
ha parlato il teste Tomio Michele!

Tra ordine alla recente affermazione  
dell'imputato stanno i compiti ad esso  
assegnati dal commissario federale  
nel foglio del 22 gennaio 1945 sulla  
ripartizione politica delle funzioni e  
già ricordati in narrativa.

Si attende che egli prestare effettiva-  
mente ed in modo continuativo la

sua opera di vice segretario del fascio di  
Torino, installandosi nella casa litteraria,  
risultata dalla deposizione del teste a difesa  
Stangalini Beniamino, il quale, sembra  
rivolgersi a lei per interessarsi circa  
una domanda di guerra per suo cognato,  
<sup>dotto reami</sup>  
~~risce~~ nella federazione di fasci, nell'of-  
ficio segretario, dove trova due donne  
che colui attendevano, pure per motivi  
analoghi a quelli di cui si narra.

Or, per quanto si voglia ammirare  
l'opera del Sansone, e' certo che egli  
appartiene alla categoria di coloro che,  
con gli incarichi volontariamente assunti,  
per la loro opera il servizio del te-  
desco invase, facilitando a quest'ulti-  
mo il compito di tener soggetti gli  
italiani nel territorio invaso. E  
se il tedesco non avesse tenuto in  
Italia uomini come il Sansone,  
organizzatori e sostenitori di quel fascio  
repubblicano, instauratori con la forza e  
con la violenza e dedicati ad ostacolare  
ed a reprimere in tutti i modi l'opera  
dei partigiani, indubbiamente esso

sarebbe stato costretto a sgambare  
la parte di *Stelio* al di qua dell'offen-  
sivo, ancora rimasta in suo potere,  
molti giorni del ~~giugno~~ dell'aprile  
1945. Per negare il collaborazionismo  
col nemico in quest'opera *Stelio*  
sarebbe apprimere la *servizio* *partito*  
di cui all'art. 58 C. C. M. G. e ricorrere  
a giuristi della Corte di *Chambre* *Stelio*  
noni *Stelio* *Stelio* che, all'imporsi  
del collaborazionismo, abbiano compiuto  
specie azioni criminose.

Ne infine *Stelio* *Stelio* in dubbio il  
dolo specifico dell'imputato nel reato  
accusato, e cioè la consapevolezza di  
recambiare con la sua opera i *Stelio*  
del nemico, perché egli non fu lo stru-  
mento passivo, obbligato per necessità  
di cose a sottostare alla volontà dei  
capi del partito fascista repubblicano.

*Stelio* *Stelio* *Stelio* *Stelio*, della  
classe 1906, non soggetto giuridico ad  
obblighi di leva, per di più *Stelio* *Stelio*  
mutilato di cuore, come risulta dagli  
certificati medici, venuto in *Stelio*

e nella possibilità putativa di essere esonerati in caso di ordine  
durante il dibattimento <sup>era</sup> il proprietario  
di un'officina, che gli procura un'in-  
feriorità economica e <sup>per</sup> ~~giustifica~~ il  
suo atto di porsi al servizio del nemico,  
e combatte coloro che a questo si oppo-  
nere i suoi ogni dubbio <sup>un atto obliquo</sup>  
processuale ~~obbligatorio~~ <sup>volontario</sup>  
accertato volontario.

Queste ultime considerazioni insieme  
altre scorgiamo allora la Corte  
dal concedere all'imputato la  
circostanza attenuante, invocata dalla  
difesa in via subordinata, come pure  
l'affermata e dimostrata sussistenza  
del reato di cui all'art. 58 C. C. M. 3.  
dispongono la Corte dalla scendere ad em-  
minare e nella specie non sussistere  
il reato minore previsto dall'art. 271 C. C.  
Sintetico, non ravvisando la Corte nei  
fatti ascritti all'imputato una speciale  
gravità, ritenendo adeguata la pena nel  
minimo previsto dal menzionato art.  
58 con tutte le conseguenze di legge  
C. C. M.

V. art. 183, 188 C. C. C.  
29 C. C. 9 D. 2. 27 luglio 1911 N. 159

144  
145  
Dichiaro l'imputato colpevole  
del reato ascritto e lo condanna  
alla pena della reclusione per anni  
dieci, all'interdizione perpetua dai  
pubblici uffici, alla confisca dei beni  
e al pagamento delle spese processuali.  
Torino 29 ottobre 1945

Il Presidente

Il Cancelliere

Il Cancelliere

Elvisi

Sentenza 21-10-1945 La Suprema Corte di Cassazione,  
dichiara estinto il reato per amnistia ed annulla, senza rinvio, la  
sentenza.

Rovino li 27-XI-1945



Il Cancelliere

Elvisi